



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,  
FORESTALI e ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it  
agricoltura@certregione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 111  
fax + 39 0432 555 757  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Autorizzazione per l'anno 2016 all'esercizio dell'attività di pesca-  
turismo. Impresa di pesca "SANSON LUCIANO"  
proprietaria/armatrice del motopeschereccio "SAN MARCO"  
01MN – 2247 iscritto al R.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale  
Marittimo di Grado.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE**

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi ;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

**Visto** il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza del 02/03/2016, prot. n. SCRI/11.5/6990 dd. 09.03.2016, presentata dal sig. SANSON LUCIANO, titolare dell'omonima impresa di pesca con sede in Grado (GO) in via Pascoli, n.8 ed iscritta al n.836 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha richiesto l'autorizzazione di poter esercitare l'attività di pesca-turismo per l'anno 2016-2018 con il M/P "SAN MARCO" iscritto al n. 2247 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, di cui l'impresa citata è armatrice;

**Vista** la Dichiarazione per la prova pratica di stabilità per l'unità da pesca in questione rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Venezia con n. 979 del 02.08.1996

**Vista** la Dichiarazione del Registro Italiano Navale di Trieste, ai fini dell'Annotazioni di sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo rilasciata in data 22/05/2015 con n. 2015/TS701/647-1 con validità triennale;

**Visto** il certificato Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo n. 2015/4378 del 15.06.2015 rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado con validità fino al 21/05/2018;

**Vista** la Licenza di pesca N. ITA000019453/2, rilasciata all'impresa di pesca "SANSON LUCIANO" iscritta al n. 836 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "SAN MARCO" iscritto al n. 2247 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

**Vista** la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, del 27. 04.2016, prot. in arrivo AGFOR-GEN 2016-17023 A dd. 27.04.2016, con la quale la medesima ha comunicato di non esprimere alcun parere in merito ai sensi del Regolamento precitato in quanto non necessario data la completezza della documentazione in possesso della Regione, anche al fine dello snellimento del procedimento;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## DECRETA

### Art. 1

1. L'impresa di pesca "**SANSON LUCIANO**", in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio "**SAN MARCO**" iscritto al n. 01MN2247 del R. NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, **è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2016-2018** con l'unità medesima nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
  - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
  - b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Trieste e Venezia;
  - c) in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa nazionale;
  - d) **limitatamente al periodo 1 maggio 2016-20 maggio 2018;**
  - e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
  - f) **il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro 4 (quattro);**
  - g) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: da € 20,00 (venti) minimo a € 50 (cinquanta) massimo per l'intera giornata per persona.
  - h) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa.

### Art. 2

1. La presente autorizzazione è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente e, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.

### Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

Per il Direttore del Servizio caccia e  
risorse ittiche  
Il Direttore Centrale  
dott. Francesco Miniussi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.*

RAF/AF

